Visto l'art. 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2025 con il quale sono stati nominati il Presidente della Commissione esaminatrice e i componenti della Commissione esaminatrice;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 2025 con il quale è stata modificata la composizione della Commissione esaminatrice;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 2025 con il quale è stato integrato, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 160/2006 come novellato dalla legge 112/2023, l'elenco dei componenti titolari della Commissione esaminatrice;

Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 24 settembre 2025 con la quale è stata modificata la composizione della Commissione esaminatrice, a seguito delle dimissioni del dott. Antonio Settembre

Decreta

La Commissione esaminatrice del concorso a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 10 dicembre 2024 è così modificata:

la dott.ssa Maria Procoli, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Bari, è nominata componente effettiva, in sostituzione del dott. Antonio Settembre, dimissionario.

La relativa spesa graverà sul capitolo 1461, piani gestionali 1, 4 e 7 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 2025 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Roma, 30 settembre 2025

Il Ministro
CARLO NORDIO

LIBERE PROFESSIONI

CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 30 luglio 2025

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Visto l'articolo 7, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, che dispone che il Consiglio Nazionale disciplini, con regolamento da emanarsi previo parere favorevole del Ministro vigilante, le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo formativo e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura dei soggetti previsti dal comma 2 della medesima disposizione, i requisiti minimi dei corsi di aggiornamento ed il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua;

Visto l'articolo 12, comma 1, lett. r), del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, che prevede che i Consigli degli Ordini promuovano, organizzino e regolino la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti ed effettuino la vigilanza sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi;

Visto l'articolo 29, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 139/2005, secondo cui il Consiglio Nazionale coordina e promuove l'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale;

Visto l'articolo 29, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 139/2005, che statuisce il potere di vigilanza del Consiglio Nazionale sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine;

Visto l'articolo 29, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 139/2005, che prevede che il Consiglio Nazionale valuti e approvi i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali;

Visto l'articolo 7, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012, che ha ribadito per ogni professionista l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, prevedendo che la violazione dell'obbligo costituisca illecito disciplinare;

Visto l'articolo 7, comma 2, del D.P.R. n. 137/2012, secondo cui i corsi di formazione possono essere organizzati, oltre che dagli Ordini, anche da associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti, autorizzati dal Consiglio Nazionale, previo parere favorevole del Ministro vigilante;

Visto l'articolo 7, comma 4, del D.P.R. n. 137/2012, che prevede possano essere stipulate apposite convenzioni tra i Consigli Nazionali e le Università per stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari;

Visto l'articolo 7, comma 4, del D.P.R. n. 137/2012, per cui i Consigli Nazionali, con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore;

Visto l'articolo 7, comma 5, del D.P.R. n. 137/2012, secondo cui l'attività di formazione, quando è svolta dagli Ordini può realizzarsi anche in cooperazione o in convenzione con altri soggetti;

Visto l'articolo 7, comma 6, del D.P.R. n. 137/2012, per cui le Regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale;

Visto il Progetto per la costituzione delle Scuole di Alta Formazione approvato in data 18 marzo 2015 e sue successive modifiche che prevede l'istituzione delle Scuole di Alta Formazione (di seguito anche: SAF), costituite dagli Ordini territoriali che hanno l'obiettivo di promuovere percorsi formativi altamente qualificati che garantiscono non solo il mantenimento delle competenze e delle capacità professionali, ma anche l'accrescimento delle stesse nelle aree di interesse della professione, al fine di creare nuove opportunità di lavoro per gli iscritti nell'albo e di migliorare la qualità delle prestazioni offerte;

Visto il Regolamento per la costituzione e il funzionamento delle Scuole di Alta Formazione approvato dal Consiglio Nazionale l'11 marzo 2021, aggiornato nella seduta del 3 maggio 2023;

Visto l'articolo 4 del D.M. 24 settembre 2014, n. 202 recante disposizioni in merito all'obbligo formativo iniziale e di aggiornamento biennale per i gestori della crisi da sovraindebitamento;

Visto l'articolo 356 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, aggiornato al D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 recante disposizioni in merito all'obbligo formativo per gli iscritti all'elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese;

Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante disposizioni in merito all'obbligo della formazione continua per gli iscritti nel Registro dei revisori legali;

Viste le modifiche deliberate nelle sedute del 10 febbraio, del 16 giugno 2016 e del 18 ottobre 2017, ed acquisito il parere favorevole del Ministro della Giustizia in data 22 dicembre 2017;

MODUS

Viste le modifiche deliberate nella seduta del 13-20 marzo 2019, il parere favorevole del Ministro della Giustizia acquisito in data 29 maggio 2019 e la delibera del Consiglio Nazionale del 12 giugno 2019;

Viste le modifiche deliberate nella seduta del 16 giugno 2021 ed il parere favorevole del Ministro della Giustizia acquisito in data 23 novembre 2021;

Viste le modifiche deliberate dal Consiglio Nazionale nella seduta del 3 maggio 2023 ed il parere favorevole del Ministro della Giustizia acquisito in data 12 luglio 2023,

Viste le modifiche deliberate nella seduta del 30 luglio 2025 ed il parere favorevole del Ministro della Giustizia acquisito in data 25 settembre 2025

Adotta

il seguente regolamento per la

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

TITOLO I

L'OBBLIGO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Articolo 1

Definizione e obiettivi della formazione professionale continua

1. Con l'espressione "formazione professionale continua" si intende ogni attività di approfondimento, perfezionamento, sviluppo, aggiornamento nonché acquisizione di conoscenze teoriche e competenze professionali, anche specialistiche, in tempi successivi al percorso formativo svolto per l'iscrizione nell'Albo professionale. Tali attività sono svolte nell'interesse dei destinatari della prestazione professionale e a garanzia dell'interesse pubblico. Lo svolgimento di tali attività formative costituisce uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale.

2. Lo svolgimento della "formazione professionale continua" è obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti nell'Albo. Sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua anche gli iscritti sospesi dall'esercizio della professione in forza di un provvedimento disciplinare ai sensi degli articoli 52 e seguenti del D.Lgs. n. 139/2005 ovvero gli iscritti sospesi dall'esercizio della professione per mancata comunicazione del domicilio digitale ai sensi dall'articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

3. La "formazione professionale continua" è svolta mediante:

a) la frequenza di corsi di alta formazione, corsi, seminari, convegni, videoconferenze, tavole rotonde, dibattiti e congressi attinenti alle materie oggetto dell'esercizio dell'attività professionale e accreditati dal Consiglio Nazionale;

b) lo svolgimento delle attività formative particolari di cui all'articolo 16.

4. La "formazione professionale continua" di cui ai commi precedenti può essere erogata mediante corsi in presenza, formazione a distanza (F.A.D.) o in modalità mista (in presenza e in F.A.D.).

Articolo 2

Enti formatori

1. Le attività formative sono realizzate:

a) dal Consiglio Nazionale, anche mediante proprie Fondazioni e Associazioni;

b) dagli Ordini territoriali, anche mediante proprie Fondazioni e Associazioni o di concerto con altri Ordini e istituzioni locali, ovvero in cooperazione/convenzione/collaborazione con i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 11, o con altri soggetti esterni che realizzano le attività formative sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell'Ordine. Nel caso in cui le attività formative sono realizzate con i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 11, questi ultimi sono tenuti al pagamento degli importi previsti dall'articolo 13, comma 3;

c) dalle SAF, che realizzano corsi di alta formazione che hanno durata compresa tra un minimo di 80 e un massimo di 200 ore in un arco temporale massimo di 24 mesi, nonché corsi di durata non inferiore alle 12 ore, che presentano contenuti articolati volti all'acquisizione di conoscenze specialistiche che concorrono a migliorare la qualificazione professionale e ad accrescere le competenze degli iscritti;

d) dalle Associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 11.

Articolo 3

Oggetto delle attività formative e modalità di erogazione delle attività di formazione a distanza

1. Le attività formative devono avere ad oggetto le materie inerenti all'attività professionale del dottore commercialista e dell'esperto contabile indicate all'articolo 1 del D.Lgs. n. 139/2005 e le materie oggetto delle prove d'esame per l'iscrizione nell'Albo individuate all'articolo 46 e all'articolo 47 del D.Lgs. n. 139/2005, riportate nell'elenco materie di cui all'Allegato 1.

2. Affinché siano idonee ad attribuire crediti formativi, le attività di formazione a distanza di cui all'articolo 1, comma 4, devono essere erogate mediante piattaforme informatiche in grado di tracciare gli accessi ed i tempi di fruizione dell'attività formativa. La piattaforma deve prevedere il rilascio, anche a mezzo posta elettronica, della comunicazione di partecipazione che, oltre ai dati dell'evento, deve riportare l'indicazione dell'Ordine territoriale o del "soggetto autorizzato" organizzatore dell'evento, il nominativo dell'iscritto, il numero di ore di partecipazione, il numero dei crediti formativi conseguiti.

3. La medesima attività di formazione a distanza erogata nelle stesse date non può essere richiesta in accreditamento da più di un ente formatore di cui all'articolo 2. L'Ordine, in relazione alle attività formative realizzate in cooperazione/convenzione/collaborazione con i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 11 o con altri soggetti esterni garantisce, nelle date interessate, l'erogazione dell'evento in esclusiva.

Articolo 4

Periodo formativo e crediti formativi professionali

1. Il periodo di formazione professionale continua è triennale.

2. L'anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

3. Per i nuovi iscritti nell'Albo, per coloro che passano dall'Elenco Speciale nell'Albo, per coloro che si reiscrivono nell'Albo e per coloro che, pur essendo iscritti nell'Albo, cessano dalla condizione di non esercenti l'attività professionale, l'obbligo formativo ha inizio il primo giorno del mese successivo all'iscrizione nell'Albo, al passaggio nell'Albo, ovvero alla cessazione della condizione di non esercente l'attività professionale, con conseguente riduzione proporzionale del numero di crediti triennali.

4. Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura per la valutazione dell'impegno richiesto per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua. L'iscritto consegue un credito formativo per ogni ora, o frazione di ora superiore a 30 minuti, di effettiva partecipazione alle attività formative di cui

MODUS

all'articolo 1, comma 3, lettera a). Qualora specifiche normative di settore prevedano al termine del corso il superamento di test finali di verifica, i crediti formativi sono acquisiti solo se i test di verifica sono superati con esito positivo.

Articolo 5

Contenuto dell'obbligo formativo

1. L'iscritto nell'Albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto delle presenti norme, le attività formative da svolgere ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo. Per l'acquisizione dei crediti l'iscritto può svolgere tutte le attività formative di cui all'articolo 1, secondo le prescrizioni dei commi seguenti.

2. Per l'assolvimento dell'obbligo di formazione l'iscritto nell'Albo è tenuto ad acquisire in ciascun triennio formativo 90 crediti formativi professionali, mediante le attività formative indicate al comma 3 dell'articolo 1. Almeno 9 crediti devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, le pari opportunità, l'organizzazione dello studio professionale e la normativa antiriciclaggio (c.d. CFP obbligatori).

3. Salvo quanto previsto al comma 4, non è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti.

4. I crediti formativi acquisiti mediante la partecipazione ai corsi di alta formazione realizzati dalle SAF, determinati nel rispetto del criterio indicato all'articolo 4, possono essere utilizzati per l'assolvimento dell'obbligo formativo di due trienni consecutivi a condizione che l'iscritto abbia terminato con profitto il corso di alta formazione. Nel caso in cui nel primo triennio la partecipazione ai corsi di alta formazione realizzati dalle SAF consenta di acquisire un numero di crediti formativi maggiore di quelli necessari all'assolvimento del relativo obbligo formativo, i crediti eccedenti potranno essere utilizzati per l'assolvimento dell'obbligo formativo del triennio successivo.

5. Gli iscritti conservano, sino alla scadenza del termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione disciplinare, la documentazione attestante le attività formative svolte presso altri Ordini e/o soggetti autorizzati e/o SAF e quella relativa alle attività formative particolari svolte, per esibirla al Consiglio dell'Ordine o al Consiglio di Disciplina su richiesta.

Articolo 6

Casi di esclusione dal conseguimento dei crediti formativi professionali utili per l'assolvimento dell'obbligo formativo

1. L'iscritto nell'Albo che abbia compiuto 65 anni di età o li compia in una data compresa nel triennio formativo non è tenuto all'adempimento dell'obbligo di formazione continua.

Articolo 7

Equipollenza tra la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed i corsi di formazione iniziale e l'aggiornamento biennale ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del D.M. 24 settembre 2014, n. 202 e altre ipotesi di equipollenza tra la formazione professionale e quella necessaria per l'iscrizione e per il mantenimento dell'iscrizione in altri elenchi/registri

1. La partecipazione a corsi che, tra le altre materie, hanno ad oggetto le procedure della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del sovraindebitato per una durata non inferiore a 12 ore consente di assolvere all'obbligo formativo iniziale e di aggiornamento biennale previsto per i gestori della crisi da sovraindebitamento dall'articolo 4, comma 5, lettere b) e d) del D.M. 24 settembre 2014, n. 202. Nell'attestato di partecipazione devono essere indicate il numero di ore di frequenza effettiva al corso nelle materie delle procedure della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del sovraindebitato e solo nel caso in cui il discente abbia frequentato almeno 12 ore di corso in tali materie, nell'attestato si darà atto che la partecipazione al corso consente di assolvere gli obblighi formativi di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b) e d) del D.M. 202/2014.

2. Il Consiglio Nazionale individua i criteri di equipollenza nei casi in cui specifiche disposizioni di legge o di regolamento prevedano l'equipollenza tra la formazione professionale e la formazione richiesta per l'iscrizione e/o il mantenimento dell'iscrizione in specifici elenchi/registri.

Articolo 8

Esenzioni

1. L'iscritto può essere esentato dallo svolgimento della "formazione professionale continua" nei seguenti casi:

a) maternità, con facoltà dell'iscritta di ripartire la riduzione dei 45 crediti formativi professionali, anche obbligatori, nel periodo compreso tra i mesi di gravidanza e fino al compimento del primo anno del bambino. L'esonero può essere concesso al padre quando la madre non gode dell'esonero, se anche lei iscritta nell'Albo, fermo restando che il numero massimo dei crediti formativi riducibili non può comunque superare i 45 CFP complessivi. L'esonero, con riduzione di 45 crediti formativi professionali per il periodo determinato dal Consiglio dell'Ordine, su istanza dell'iscritto, è riconosciuto anche ai genitori adottivi o affidatari;

b) conciliazione vita-lavoro e genitorialità, con facoltà di usufruire di una riduzione di 45 crediti formativi complessivi, fruibile nel periodo compreso tra il compimento del primo anno di età del bambino e il compimento del sesto anno. La riduzione può essere fruita, in tutto o in parte, da uno solo dei genitori oppure ripartita tra entrambi, fermo restando che il numero massimo dei crediti formativi riducibili non può comunque superare i 45 CFP complessivi;

c) cause non derivanti da sanzioni disciplinari che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi;

d) assunzione di cariche pubbliche elettive per le quali la vigente legislazione preveda la possibilità di usufruire di permessi o aspettativa dal lavoro per la durata del mandato;

e) infortunio; malattia; malattia grave del coniuge, del convivente, dei parenti e degli affini entro il 1° grado e dei componenti il nucleo familiare e altri casi di documentato impedimento derivanti da cause di forza maggiore. Il Consiglio dell'Ordine valuta e decide discrezionalmente sulla istanza di esonero.

2. Nei casi indicati alle lettere c), d) ed e), l'esenzione comporta la riduzione dei crediti formativi professionali, anche obbligatori, da acquisire nel triennio formativo in misura proporzionale al periodo di assunzione della carica elettiva, al periodo di effettiva interruzione dell'attività professionale o al periodo di impedimento. Quando il periodo di esonero termina prima della conclusione del triennio formativo il Consiglio dell'Ordine determina la riduzione dei crediti formativi da acquisire in misura proporzionale alla durata dell'esenzione dall'obbligo formativo. All'iscritto che gode dell'esonero al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio formativo non è richiesto il conseguimento di CFP ulteriori rispetto a quelli eventualmente conseguiti precedentemente alla concessione dell'esonero dall'obbligo formativo.

3. La richiesta di esenzione deve essere presentata all'Ordine di appartenenza. L'istanza, adeguatamente documentata, deve pervenire all'Ordine senza ritardo rispetto alla sopravvenienza della causa di esonero e comunque entro un termine che consenta all'iscritto, in caso di esito sfavorevole della verifica operata dall'Ordine, di ottemperare comunque all'obbligo formativo.

4. Gli iscritti nell'elenco speciale e coloro che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l'attività di "formazione professionale continua".

MODUS

5. Al fine di esentare dall'assolvimento dell'obbligo formativo coloro che, non esercitando neanche occasionalmente la professione, ne avanzino richiesta, l'Ordine territoriale effettua la propria attività di verifica in base a una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, dichiari di:

a) non essere in possesso di partita IVA, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione;

b) non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;

c) non esercitare, neanche occasionalmente e in qualsiasi forma, alcuna delle attività o funzioni indicate nell'ordinamento professionale anche nel caso in cui per l'esercizio delle stesse sia richiesta l'iscrizione in specifici elenchi o registri.

6. La richiesta di esenzione per mancato esercizio, neanche occasionale, della professione deve essere presentata all'Ordine di appartenenza e l'esonero ha efficacia dalla data di richiesta. L'istanza deve pervenire al Consiglio dell'Ordine senza ritardo rispetto alla sopravvenienza della causa di esonero e comunque entro un termine che consenta all'iscritto, in caso di esito sfavorevole della verifica operata dall'Ordine, di ottemperare comunque all'obbligo formativo. L'iscritto che inizi e/o riprenda l'esercizio della professione deve darne comunicazione entro 30 giorni alla segreteria dell'Ordine. Si applica all'esenzione per mancato esercizio, neanche occasionale, della professione la disciplina di cui al precedente comma 2.

7. I crediti formativi eventualmente conseguiti dagli iscritti nell'Albo durante il periodo di esenzione dall'obbligo formativo possono essere computati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo triennale.

TITOLO II

I SOGGETTI

Articolo 9

Attribuzioni e compiti del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale regola, coordina, promuove ed indirizza lo svolgimento della "formazione professionale continua" ed esercita le attribuzioni di vigilanza sull'attività degli Ordini territoriali e delle Associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'articolo 11, di seguito denominati "soggetti autorizzati".

2. Il Consiglio Nazionale valuta, approva ed attribuisce i relativi crediti formativi professionali alle attività formative indicate al comma 3 dell'articolo 1 organizzate dagli Ordini territoriali, dai soggetti autorizzati di cui all'articolo 11, dalle SAF e dallo stesso Consiglio Nazionale e dalle proprie Associazioni e Fondazioni.

3. L'azione del Consiglio Nazionale è orientata ad accertare che gli Ordini territoriali ed i soggetti autorizzati:

a) realizzino le attività formative con l'obiettivo di assicurarne l'elevato livello culturale e l'ampia e tempestiva diffusione tra tutti gli iscritti;

b) accertino l'effettiva partecipazione degli iscritti alle attività formative;

c) adottino sistemi di rilevazione delle presenze.

4. Il Consiglio Nazionale al fine di accertare quanto indicato nel comma 3 potrà richiedere agli Ordini territoriali e ai soggetti autorizzati la documentazione che attesti l'effettiva partecipazione degli iscritti alle attività formative e copia degli attestati di partecipazione rilasciati ai partecipanti agli eventi formativi.

5. Il Consiglio Nazionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del D.P.R. n. 137/2012, può stipulare convenzioni con le Università nelle quali stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari.

6. Il Consiglio Nazionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del D.P.R. n. 137/2012, può emanare regolamenti comuni con altri Consigli Nazionali, da approvarsi previo parere favorevole dei Ministri vigilanti, al fine di individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.

Articolo 10

Attribuzioni e compiti degli Ordini territoriali

1. L'Ordine, nella circoscrizione territoriale di propria competenza, realizza, anche di concerto con altri Ordini e istituzioni locali, o in cooperazione/convenzione con i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 11 o con altri soggetti esterni, attività formative che sottopone all'approvazione del Consiglio Nazionale nei tempi e nelle modalità indicate agli articoli 14 e 15.

2. L'Ordine, su istanza di altro Ordine, rilascia tramite piattaforma web il nulla osta a svolgere l'attività formativa nella circoscrizione territoriale di propria competenza.

3. Nel caso in cui l'Ordine per garantire l'offerta formativa si avvalga di soggetti esterni, non compresi nell'elenco dei soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'articolo 11, è necessario che questi svolgano le singole attività formative e operino sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell'Ordine stesso. In nessun caso il soggetto esterno può avvalersi della qualifica di soggetto autorizzato dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'articolo 11.

4. L'Ordine garantisce eventi formativi gratuiti la cui misura è determinata in ragione del numero degli iscritti nell'Albo al 1° gennaio di ciascun anno, nel modo che segue:

a) eventi per un minimo di 15 ore di formazione annue, di cui almeno 3 in materie aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, le pari opportunità, l'organizzazione dello studio professionale e la normativa antiriciclaggio, se gli iscritti non superano il numero di duecento;

b) eventi per un minimo di 30 ore di formazione annue, di cui almeno 6 in materie aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, le pari opportunità, l'organizzazione dello studio professionale e la normativa antiriciclaggio, se gli iscritti superano il numero di duecento ma non quello di cinquecento;

c) eventi per un minimo di 60 ore di formazione annue, di cui almeno 9 in materie aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, le pari opportunità, l'organizzazione dello studio professionale e la normativa antiriciclaggio, se gli iscritti superano il numero di cinquecento ma non quello di mille;

d) eventi per un minimo di 90 ore di formazione annue, di cui almeno 15 in materie aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, le pari opportunità, l'organizzazione dello studio professionale e la normativa antiriciclaggio, se gli iscritti superano il numero di mille.

5. L'Ordine garantisce ed è responsabile, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lett. r) del D.Lgs. n. 139/2005, dei contenuti delle attività formative e del controllo dell'effettiva partecipazione degli iscritti agli eventi, anche quando le attività formative siano organizzate o sviluppate in cooperazione o in convenzione con altri soggetti non compresi nell'elenco dei soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale e vigila sull'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti nei modi previsti dall'articolo 19.

Articolo 11

Autorizzazione ad Associazioni di iscritti agli Albi e ad altri soggetti

1. È istituito presso il Consiglio Nazionale un registro contenente l'elenco delle Associazioni di iscritti nell'Albo e degli altri soggetti autorizzati all'organizzazione di attività di "formazione professionale continua". Il registro è pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale.

MODUS

2. Il Consiglio Nazionale delibera sulle domande di autorizzazione ad organizzare le attività formative presentate dalle Associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti e trasmette motivata proposta di delibera al Ministro della Giustizia al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

3. Le Associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti che intendono ottenere l'autorizzazione ad organizzare eventi formativi devono:

a) presentare copia dello statuto e/o atto costitutivo dal quale risulti che l'erogazione della formazione costituisce oggetto dell'attività dell'ente/associazione/società;

b) possedere significativa esperienza nel settore della formazione professionale degli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, comprovante competenza ed esperienza di metodo didattico e progettazione formativa, testimoniata dallo svolgimento di almeno 270 ore di attività formativa realizzata nell'ultimo triennio ed avente ad oggetto i temi connessi alle attività professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 139/2005;

c) possedere una struttura organizzativa adeguata allo svolgimento di attività di formazione, che consenta la corretta rilevazione delle presenze e che abbia un organico composto da minimo tre risorse di cui almeno una impiegata stabilmente. A tal fine devono allegare all'istanza di cui al comma 5 del presente articolo una relazione illustrativa della struttura organizzativa aziendale;

d) nel caso in cui intendano offrire eventi formativi in modalità e-learning, presentare la documentazione che illustra le caratteristiche tecniche della piattaforma informatica utilizzata e nella quale si attesta che la piattaforma consente di rilevare e verificare la partecipazione degli iscritti all'evento. L'adeguatezza della piattaforma informatica è valutata dal Consiglio Nazionale;

e) presentare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni rilasciate dai legali rappresentanti nelle quali dichiarano di:

- non essere incorsi nelle condanne definitive per i reati richiamati dall'articolo 94 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, fatti salvi i casi di cui allo stesso articolo 94, comma 7;

- non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dalla censura;

f) indicare un responsabile scientifico di significativa esperienza e competenza nelle materie di pertinenza della professione in conformità ai requisiti specificati nell'Allegato 2. Il *curriculum vitae* deve essere allegato all'istanza di cui al comma 5;

g) fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 21, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, aver erogato almeno 270 ore di attività formativa professionale accreditate dal Consiglio Nazionale e svolte nel triennio precedente. In caso di autorizzazione rilasciata in corso di triennio, il requisito delle 270 ore è ridotto in misura proporzionale alla durata residua del triennio stesso, calcolata a decorrere dalla data di rilascio del parere favorevole del Ministero della Giustizia.

4. Il soggetto richiedente l'autorizzazione, gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci illimitatamente responsabili dello stesso soggetto richiedente, i componenti degli organismi direttivi delle fondazioni o delle associazioni anche sindacali non devono aver assunto posizioni lesive della dignità e della professionalità dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. L'assunzione di posizioni lesive della dignità e della professionalità dei dottori commercialisti e degli esperti contabili determina il diniego dell'autorizzazione, ovvero del rinnovo della stessa.

5. Le Associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti che intendono ottenere l'autorizzazione per organizzare gli eventi formativi devono:

- presentare apposita istanza al Consiglio Nazionale, corredata dalla documentazione comprovante i requisiti di cui al presente articolo come indicato nell'Allegato 2;

- versare un contributo di euro 300,00 (trecento) per il ristoro degli oneri connessi all'istruttoria amministrativa.

6. Il Consiglio Nazionale entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza trasmette motivata proposta di delibera al Ministro della Giustizia al fine di acquisirne il parere vincolante. Il termine di 60 giorni può essere sospeso nel caso in cui il Consiglio Nazionale richieda integrazioni all'istanza di autorizzazione presentata. Entro 15 giorni dal ricevimento del parere del Ministro della Giustizia, il Consiglio Nazionale comunica il rilascio o il diniego dell'autorizzazione al soggetto richiedente.

7. Le autorizzazioni concesse hanno validità a decorrere dalla data di rilascio del parere favorevole del Ministro della Giustizia fino alla conclusione del triennio formativo in corso. Le richieste di autorizzazione per il triennio formativo in corso non possono essere presentate oltre la data del 30 aprile dell'ultimo anno del triennio formativo. Il soggetto cui non è concessa l'autorizzazione non può ripresentare istanza per lo stesso triennio prima di un anno dal ricevimento della comunicazione di diniego. I soggetti cui sia concessa l'autorizzazione limitatamente allo svolgimento delle attività in aula possono richiedere l'estensione dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività in modalità e-learning.

8. I soggetti richiedenti, in sede di presentazione dell'istanza di autorizzazione, si impegnano a garantire:

a) che gli eventi in aula si svolgeranno presso sedi dotate di strutture adeguate sotto il profilo del rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza e che garantiscano l'accesso a persone con disabilità. A tal fine allegano all'istanza di cui al comma 5 del presente articolo una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante contenente l'impegno a fornire, in sede di organizzazione di ciascun evento formativo, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'adeguatezza della sede di svolgimento del corso alla normativa in tema di sicurezza e di garanzia dell'accesso a persone con disabilità;

b) la presenza di relatori con qualifica di dottore commercialista, ragioniere commercialista, esperto contabile, notaio, avvocato, consulente del lavoro, magistrato, docente universitario di ruolo, rappresentante della P.A., ovvero di esperto nella materia oggetto dell'attività formativa;

c) annualmente lo svolgimento di un numero di eventi gratuiti di durata non inferiore a 2 ore e disponibili per almeno cinquanta iscritti. Il numero gratuito di ore da erogare deve essere almeno pari al 10% del totale delle ore accreditate dal Consiglio Nazionale e svolte.

9. I soggetti autorizzati possono chiedere esclusivamente l'accreditamento delle proprie attività formative ovvero di quelle realizzate eventualmente in collaborazione con gli enti formatori di cui all'articolo 2.

10. L'autorizzazione concessa non include la realizzazione delle attività formative la cui competenza è attribuita da norme di legge o regolamentari esclusivamente agli Ordini professionali.

11. Il venir meno o la variazione di uno dei requisiti di cui al comma 3, ovvero l'eventuale variazione della compagine societaria o associativa, deve essere tempestivamente comunicato al Consiglio Nazionale.

12. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i soggetti autorizzati devono presentare al Consiglio Nazionale la documentazione attestante il mantenimento dei requisiti indicati al comma 3 ed un'analitica relazione sull'attività formativa erogata nell'anno precedente.

13. La mancata erogazione degli eventi formativi gratuiti, la perdita dei requisiti di cui al comma 3 e l'assunzione di posizioni lesive di cui al comma 4, il mancato inserimento, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal successivo articolo 17, dei dati relativi ai crediti formativi acquisiti dai partecipanti agli eventi formativi comportano, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, la revoca dell'autorizzazione e l'impossibilità di ripresentare domanda di autorizzazione nel triennio in corso.

MODUS

TITOLO III

VALUTAZIONE E APPROVAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI

PROCEDURE PER L'ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI

Articolo 12

Attribuzione dei crediti agli eventi formativi

1. Il Consiglio Nazionale valuta, approva ed attribuisce i relativi crediti formativi professionali alle attività formative organizzate dagli Ordini territoriali, dalle SAF e dai soggetti autorizzati di cui all'articolo 11. Il Consiglio Nazionale attribuisce i crediti formativi professionali anche agli eventi realizzati dalle proprie Associazioni e Fondazioni, nonché agli eventi realizzati dallo stesso e a quelli ritenuti di interesse per la professione.

2. Il Consiglio Nazionale valuta i singoli eventi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 1 tenendo conto della durata effettiva e degli argomenti trattati e attribuisce i crediti formativi adottando il parametro 1 ora = 1 CFP.

3. Il Consiglio Nazionale valuta ed approva i corsi di alta formazione realizzati dalle SAF, nel rispetto della procedura stabilita dal Regolamento per la costituzione e il funzionamento delle scuole di alta formazione.

Articolo 13

Richiesta di approvazione degli eventi organizzati dai soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale

1. Le attività formative organizzate dai soggetti autorizzati di cui all'articolo 11, sono approvate dal Consiglio Nazionale a seguito dell'istanza formulata tramite piattaforma web almeno 30 giorni prima del loro svolgimento.

2. Per ciascun evento devono essere indicati:

a) la tipologia;

b) il titolo dell'evento e gli argomenti oggetto di trattazione;

c) la durata di trattazione degli argomenti, in ore o frazioni di ora;

d) la/e data/e di svolgimento dell'evento;

e) il luogo di svolgimento dell'attività formativa in aula. Al fine di garantire il rispetto dell'impegno assunto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, lettera a) è resa anche la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'adeguatezza della sede di svolgimento del corso alla normativa in tema di sicurezza e di garanzia dell'accesso ai disabili;

f) nel caso di attività di formazione a distanza, la dichiarazione di utilizzo della piattaforma informatica previamente valutata dal Consiglio Nazionale;

g) il programma dell'evento contenente l'indicazione degli argomenti oggetto di trattazione con indicazione e qualificazione dei relatori. Al fine di garantire il rispetto dell'impegno assunto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, lettera b) è resa anche la dichiarazione attestante la qualifica di dottore commercialista, ragioniere commercialista, esperto contabile, notaio, avvocato, consulente del lavoro, magistrato, docente universitario di ruolo, rappresentante della P.A. dei relatori ovvero copia del *curriculum* del relatore indicato quale esperto in materia.

3. I soggetti autorizzati di cui all'articolo 11 versano al Consiglio Nazionale i seguenti importi:

a) per gli eventi a pagamento, euro 5,00 a partecipante iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con un minimo di 250,00 euro;

b) per gli eventi gratuiti, euro 100,00.

4. Il 10% delle somme riscosse sono trattenute dal Consiglio Nazionale per il ristoro degli oneri sostenuti. Il 90% delle somme riscosse sono trasferite agli Ordini territoriali sulla base dei seguenti criteri:

a) il 40% delle somme riscosse è erogato in egual misura a tutti gli Ordini territoriali esistenti nell'anno di riferimento;

b) il 50 % delle somme riscosse è erogato agli Ordini in relazione al numero dei propri iscritti che hanno partecipato agli eventi accreditati su richiesta dei soggetti autorizzati.

Le somme sono erogate a condizione che l'Ordine sia in regola con il pagamento dei contributi dovuti al Consiglio Nazionale. Le somme sono riscosse dal Consiglio Nazionale e ridistribuite agli Ordini territoriali a titolo di ristoro degli oneri sostenuti per adempiere, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera r) del D.Lgs. n. 139/2005, al compito istituzionale di vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua da parte dei propri iscritti, la cui violazione costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 7, comma 1 del DPR n. 137/2012.

5. Le Fondazioni e le Associazioni costituite o partecipate da uno o più Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e le Associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative riconosciute dal Consiglio Nazionale sono esentate dal pagamento delle somme di cui al comma 3.

Articolo 14

Richiesta di approvazione degli eventi organizzati dagli Ordini e dalle SAF

1. Gli Ordini territoriali e le SAF inoltrano al Consiglio Nazionale, tramite piattaforma web, le richieste di approvazione ed attribuzione dei crediti alle proprie attività formative almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'evento.

2. Per ciascun evento devono essere indicati:

a) la tipologia;

b) il titolo dell'evento e gli argomenti oggetto di trattazione;

c) la durata di trattazione degli argomenti, in ore o frazioni di ora;

d) la/e data/e di svolgimento dell'evento;

e) il luogo di svolgimento dell'attività formativa in aula che deve essere compreso nella circoscrizione di competenza dell'Ordine territoriale o nella macro-area di riferimento della SAF, salvo che l'evento si svolga in collaborazione fra più Ordini Territoriali o più SAF;

f) nel caso di attività di formazione a distanza, la dichiarazione di utilizzo di una piattaforma informatica;

g) il programma dell'evento contenente l'indicazione degli argomenti oggetto di trattazione con indicazione e qualificazione dei relatori;

3. Gli eventi, anche in modalità e-learning, organizzati dal Consiglio Nazionale, ovvero dallo stesso ritenuti di interesse per la professione, e quelli organizzati dalle proprie Associazioni e Fondazioni, sono inseriti a cura dello stesso Consiglio Nazionale o dell'Associazione o Fondazione del Consiglio Nazionale in un'apposita sezione dedicata della piattaforma web.

4. La SAF deve dare notizia delle richieste di accreditamento agli Ordini territoriali della macro-area di riferimento.

Articolo 15

Valutazione e approvazione degli eventi formativi

1. Il Consiglio Nazionale valuta definitivamente ed approva gli eventi formativi proposti dagli Ordini territoriali, dalle SAF, dai soggetti autorizzati di cui all'articolo 11 e dalle proprie Associazioni e Fondazioni.

MODUS

2. Il Consiglio Nazionale, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ne delibera l'approvazione o il rigetto. Qualora le informazioni risultino carenti, il Consiglio Nazionale, mediante piattaforma dedicata, richiede all'Ordine, alla SAF, al soggetto autorizzato ed alle proprie Associazioni e Fondazioni l'invio dei documenti necessari per completare l'istruttoria. Il mancato invio delle informazioni o dei documenti entro 30 giorni dalla richiesta da parte del Consiglio Nazionale determina il rigetto della domanda. Il Consiglio Nazionale delibera entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta sanata.

3. Per eccezionali motivi l'attribuzione dei crediti alle attività formative può essere effettuata dal Consiglio Nazionale anche dopo lo svolgimento delle stesse qualora l'Ordine territoriale, la SAF, il Soggetto autorizzato o l'Associazione/Fondazione del Consiglio Nazionale abbiano inoltrato motivata richiesta di approvazione tardiva dell'evento.

4. Gli eventi organizzati, anche in modalità e-learning, dal Consiglio Nazionale sono approvati con delibera del Consiglio Nazionale.

TITOLO IV

L'ATTRIBUZIONE DEI CREDITI AGLI ISCRITTI E LA VIGILANZA

Articolo 16

Attribuzione dei crediti alle attività formative particolari

1. Alle attività formative particolari di cui all'articolo 1, comma 3 lettera b), i crediti formativi sono riconosciuti nella misura prevista nella seguente tabella:

Attività formative particolari	**Crediti attribuiti**	**Limiti massimi triennali**
a) Relazioni agli eventi formativi approvati dal Consiglio Nazionale (cfp validi solo per la formazione richiesta per l'assolvimento dell'obbligo formativo agli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili)	1 ora = 2 CFP	max 45
b) Relazioni nelle scuole e nei corsi di formazione per praticanti approvate dal Consiglio Nazionale (cfp validi solo per la formazione richiesta per l'assolvimento dell'obbligo formativo agli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili)	1 ora = 2 CFP	max 45
c) Moderatore agli eventi formativi approvati dal Consiglio Nazionale	1 evento = 2 CFP	max 45
d) Pubblicazioni di natura tecnico-professionale su argomenti compresi nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative	3 CFP per ogni articolo di almeno 3.500 battute, 5 CFP per la pubblicazione di ogni libro	max 45
e) Docenze presso Università nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative	1 CFU = 2 CFP	max 48
f) Docenze annuali presso istituti tecnici ed enti equiparati nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative	4 CFP	max 30
g) Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile e per l'esame per l'iscrizione al registro dei revisori contabili	5 CFP per ogni sessione	max 30
h) Partecipazione alle commissioni di studio e gruppi di lavoro del Consiglio Nazionale, degli Ordini territoriali e loro Fondazioni	1 riunione = 2 CFP	max 48
i) Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali e internazionali cui aderisce il Consiglio Nazionale	1 riunione = 2 CFP	max 48
l) Partecipazione alle commissioni ministeriali e parlamentari, nazionali o europee	1 riunione = 2 CFP	s.l.
m) Partecipazione alle commissioni degli organi di governo dei Comuni, delle Province e delle Regioni	1 riunione = 2CFP	max 30
n) Partecipazione alle assemblee degli Ordini territoriali per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo	1 riunione = 2 CFP in materia obbligatoria	max 12
o) Superamento di esami in corsi universitari e master, in Italia e all'estero, nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative; gli esami suddetti devono attribuire crediti formativi universitari (solo fino alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 9, comma 4)	Il numero di crediti formativi professionali è pari al numero di crediti formativi universitari attribuiti all'esame	max 30
p) Partecipazione e docenze ad eventi formativi non accreditati, organizzati da Università, Autorità indipendenti o altre Istituzioni pubbliche aventi ad oggetto materie professionali, di cui sia attestata la partecipazione dal soggetto organizzatore	1 ora = 1CFP	max 30
q) Partecipazione a comitati scientifici o editoriali di Associazioni/organizzazioni costituite dagli Ordini territoriali o dal Consiglio Nazionale	1 riunione = 2 CFP	max 48

MODUS

Articolo 17

Rilevazione delle presenze

1. La presenza degli iscritti agli eventi formativi in aula è verificata dal personale di vigilanza dell'Ordine, della SAF, del soggetto autorizzato e del Consiglio Nazionale mediante metodi di rilevazione elettronica ovvero mediante la rilevazione di firme di entrata e di uscita degli iscritti stessi.

2. Il soggetto autorizzato rilascia agli iscritti negli Albi le attestazioni di frequenza recanti il numero dei crediti attribuiti.

3. La SAF rilascia agli iscritti negli Albi le attestazioni di frequenza recanti il numero dei crediti formativi conseguiti attraverso la partecipazione al corso di alta formazione.

4. Per i corsi diversi da quelli di alta formazione, l'Ordine, il soggetto autorizzato e la SAF, entro 30 giorni dalla data di svolgimento dell'evento, ovvero, dall'ultimo giorno di svolgimento qualora questo si tenga in più giornate, devono importare tramite il portale web del Consiglio Nazionale, e sulla base degli specifici tracciati, i dati relativi ai crediti formativi professionali acquisiti dai partecipanti agli eventi in aula e in modalità e-learning.

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le SAF devono importare tramite portale web del Consiglio Nazionale, mediante specifici tracciati, i dati relativi ai crediti formativi professionali acquisiti dai partecipanti ai corsi di alta formazione e comunicare agli Ordini di appartenenza dei partecipanti ai corsi l'elenco dei nominativi ed il numero di crediti formativi maturati nel corso dell'anno precedente dagli iscritti nell'Albo da questi tenuto. I crediti formativi acquisiti tramite la partecipazione al corso di alta formazione sono attribuiti solo alla conclusione del corso, salvo che il corso di alta formazione si sviluppi nell'arco di due trienni formativi. In tal caso, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del presente regolamento, i crediti formativi saranno attribuiti in relazione al numero di ore di corso effettivamente svolte nei due trienni formativi.

6. Per gli eventi formativi organizzati con la modalità della formazione a distanza, la rilevazione delle presenze avverrà sulla base del tracciamento degli accessi e dei tempi di fruizione dell'attività formativa rilevati dalla piattaforma informatica.

Articolo 18

Determinazione dei crediti formativi acquisiti dagli iscritti

1. L'Ordine territoriale computa i crediti formativi acquisiti dagli iscritti nell'Albo:

- per la partecipazione agli eventi formativi di cui al comma 3, lettera a) dell'articolo 1;
- per lo svolgimento delle attività particolari di cui al comma 3, lettera b) dell'articolo 1.

Articolo 19

Vigilanza dell'Ordine e valutazione delle inadempienze

1. L'Ordine verifica l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale da parte degli iscritti. Tale verifica è svolta al termine di ogni triennio, con riferimento al numero minimo triennale di crediti formativi.

2. A conclusione di ciascun triennio formativo la verifica dell'assolvimento dell'obbligo formativo è svolta con le seguenti modalità:

a. entro il 31 gennaio dell'anno successivo al termine del triennio, l'Ordine verifica l'adempimento dell'obbligo triennale da parte degli iscritti e richiede a coloro che non risultano in regola sulla base dei dati in suo possesso, di autocertificare l'attività formativa svolta nel triennio precedente, ovvero di documentare i casi di impedimento derivanti da causa di forza maggiore in relazione ai quali non è stata presentata richiesta di esonero ai sensi dell'articolo 8, commi 3 e 6;

b. entro il 31 marzo dell'anno successivo al termine del triennio, l'Ordine dovrà predisporre per ogni iscritto un riepilogo totale dei crediti formativi conseguiti.

3. A conclusione del triennio formativo il Consiglio dell'Ordine, previo espletamento delle verifiche indicate al comma precedente, comunica al Consiglio di Disciplina i nominativi degli iscritti che dal prospetto non risultino in regola con l'obbligo formativo triennale. Il Consiglio di Disciplina ha competenza ad effettuare l'attività pre-istruttoria e l'eventuale apertura del procedimento disciplinare a carico di coloro che non hanno adempiuto l'obbligo formativo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 20

Norme di attuazione

1. In relazione alle disposizioni del presente Regolamento, il Consiglio Nazionale emana norme di indirizzo, coordinamento ed attuazione che definiscono modalità e procedure di svolgimento delle attività e degli eventi relativi alla formazione professionale continua.

Articolo 21

Norme transitorie

1. Gli eventi formativi già approvati dal Consiglio Nazionale alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono utili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo.

2. In caso di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione per il triennio formativo 2026-2028, i soggetti autorizzati già iscritti nel registro di cui all'articolo 11 del presente Regolamento, soddisfano il requisito di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g), se dimostrano di aver svolto nel triennio precedente, almeno 270 ore complessive di attività formativa professionale di cui 120 ore accreditate dal Consiglio Nazionale.

Articolo 22

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2026, ad eccezione delle nuove disposizioni contenute negli articoli 11 e 16 che si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

ALLEGATO 1. – Elenco materie

A) *ORDINAMENTO, DEONTOLOGIA, PARI OPPORTUNITÀ*

A.1	ORDINAMENTO PROFESSIONALE
A.1.1	L'oggetto della professione e la tutela dei titoli professionali
A.1.2	Accesso ed esercizio della professione
A.1.3	La disciplina dell'incompatibilità
A.1.4	I Consigli dell'Ordine e l'Assemblea generale degli iscritti
A.1.5	Il Consiglio Nazionale
A.1.6	Le organizzazioni internazionali della Professione, in ambito contabile, fiscale, economico e legale

MODUS

A.1.7 I Consigli di disciplina, il procedimento disciplinare e le sanzioni
A.1.8 I Comitati Pari Opportunità
A.1.9 Ordinamento della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza e status degli associati
A.1.10 Le prestazioni della Cassa di Previdenza e Assistenza

A.2 DEONTOLOGIA
A.2.1 Deontologia, norme deontologiche, valenza giuridica dei codici deontologici
A.2.2 Principi generali
A.2.3 Rapporti esterni con colleghi, clienti, praticanti,
A.2.4 Rapporti interni con collaboratori, dipendenti, praticanti ed altri soggetti
A.2.5 I rapporti con la stampa e con tutti gli altri mezzi di informazione e di comunicazione sociale
A.2.6 I rapporti con gli enti istituzionali, con i pubblici Uffici, l'utilizzo di cariche pubbliche e gli effetti della disciplina anticorruzione sull'esercizio dell'attività professionale
A.2.7 I Compensi delle prestazioni professionali e la disciplina dell'equo compenso
A.2.8 Caratteristiche e deontologia del revisore legale. Norme etiche e quadro normativo
A.2.9 L'*International Code of Ethics for Professional Accountants* (including *International Independence Standards*) dell'International Ethics Standards Board for Accountants (Codice IESBA) e il *Codice Italiano di Etica e Indipendenza*

A.3 PARI OPPORTUNITÀ
A.3.1 La disciplina delle pari opportunità (legislazione, regolamenti prassi e best practice nazionali ed europee)
A.3.2 Gender budget (studio e redazione del bilancio di genere)
A.3.3 L'organizzazione dell'attività professionale e la gestione dello studio professionale nel rispetto delle pari opportunità e della conciliazione dei tempi lavoro-famiglia
A.3.4 Studio degli aspetti statistici reddituali
A.3.5 Certificazione gender equality

B) *ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE, NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO*

B.1 INFORMATICA E SISTEMI INFORMATIVI NELLO STUDIO PROFESSIONALE
B.1.1 L'organizzazione e la gestione digitale dello studio
B.1.2 Intelligenza artificiale negli studi professionali
B.1.3 Firme elettroniche, documenti informatici e conservazione a norma
B.1.4 Gestione e trasmissione telematica di atti, documenti, dichiarazioni e pratiche
B.1.5 Tutela della privacy, trattamento dei dati e cybersecurity negli studi professionali

B.2 ATTIVITA' PROFESSIONALE: GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO
B.2.1 Modelli organizzativi per l'esercizio della professione: esercizio in forma individuale, associata e societaria
B.2.2 Le operazioni straordinarie per gli studi professionali e per le STP
B.2.3 Controllo di gestione per le STP e gli studi professionali
B.2.4 Qualità e soddisfazione del cliente
B.2.5 Certificazione dei sistemi di qualità
B.2.6 Comunicazione, pubblicità e Marketing
B.2.7 Gestione e sviluppo delle risorse umane
B.2.8 Rapporto di lavoro dipendente
B.2.9 Norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
B.2.10 Gestione del tempo e della produttività
B.2.11 Elementi di psicologia delle organizzazioni
B.2.12 La leadership, la programmazione neurolinguistica, la gestione dei conflitti, l'autostima, l'intelligenza emotiva, il *public speaking*.

B.3 NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
B.3.1 Principi generali ed evoluzione normativa: i reati di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio
B.3.2 Gli obblighi derivanti dalla normativa di prevenzione del riciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa: adempimenti richiesti agli iscritti nell'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperi Contabili ed agli iscritti nel Registro dei Revisori Legali dal quadro normativo e regolamentare applicabile, procedure interne antiriciclaggio e sistema sanzionatorio
B.3.3 Normativa di contrasto al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione delle armi di distruzione di massa: adempimenti richiesti agli iscritti nell'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperi Contabili ed agli iscritti nel Registro dei Revisori Legali dal quadro normativo e regolamentare applicabile

C*) MATERIE ECONOMICO-AZIENDALI*

C.1 RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA
C.1.1 Contabilità generale di base ed avanzata
C.1.2 Bilancio d'esercizio
C.1.3 Principi contabili nazionali
C.1.4 Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane quotate e non quotate
C.1.5 Bilancio e contabilità internazionale (modalità di redazione del bilancio e principi contabili di altri paesi europei ed extraeuropei)
C.1.6 Bilancio consolidato
C.1.7 Relazione sulla gestione e informativa finanziaria esterna al bilancio

C.2 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO, REVISIONE LEGALE, PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE
C.2.1 La disciplina normativa della revisione legale dei conti
C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA)
C.2.3 I controlli di qualità nella revisione legale dei conti
C.2.4 Tecnica professionale per lo svolgimento della revisione e altri servizi di *assurance*
C.2.5 Revisione contabile dei bilanci delle imprese meno complesse
C.2.6 La Revisione nelle aziende pubbliche
C.2.7 I controlli interni ed esterni nelle aziende cooperative
C.2.8 La revisione degli enti non profit e degli enti del Terzo settore
C.2.9 La revisione legale affidata al collegio sindacale
C.2.10 Principi di comportamento per la funzione di sindaco in società non quotate
C.2.11 Principi di comportamento per la funzione di sindaco in società quotate e controllate dalle quotate
C.2.12 Principi di comportamento per la funzione di componente dell'organo di controllo negli enti del Terzo settore
C.2.13 Analisi e valutazione del sistema di controllo interno
C.2.14 I controlli per la prevenzione dei reati societari (i modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001)
C.2.15 Adempimenti richiesti al revisore dalla normativa tributaria
C.2.16 La normativa anticorruzione: adempimenti richiesti al revisore dal quadro normativo e regolamentare applicabile
C.2.17 Adempimenti richiesti al revisore dal quadro normativo e regolamentare applicabile

MODUS

C.3 CONTROLLO DI GESTIONE E CONTABILITÀ DIREZIONALE
C.3.1 Strategia e controllo: strategia; planning; controllo strategico; programmazione e controllo
C.3.2 Strumenti di contabilità direzionale (management accounting)
C.3.3 Analisi e contabilità dei costi (cost accounting)
C.3.4 Tecniche di valutazione degli investimenti (capital budgeting)
C.3.5 Il reporting nel controllo direzionale e strategico
C.3.6 Analisi finanziaria: riclassificazioni e analisi per indici e margini

C.4 FINANZA
C.4.1 Analisi strategico-competitiva dell'impresa: analisi interna ed esterna
C.4.2 Pianificazione degli investimenti (capital budgeting)
C.4.3 Modalità di finanziamento e loro impatto sulla struttura finanziaria e sul costo del capitale
C.4.4 Finanza straordinaria e valutazione dei fabbisogni finanziari in funzione delle strategie di sviluppo dell'impresa
C.4.5 Strumenti e servizi di finanza innovativa (minibond, crowdfunding, cryptovalute, NFT, ecc.)
C.4.6 Il rapporto banca/impresa: concessione del credito; rating advisory; ruolo del professionista nelle pratiche di finanziamento
C.4.7 Strumenti di Finanza agevolata regionale, nazionale e comunitaria
C.4.8 Redazione e analisi del Business Plan
C.4.9 Start up e sviluppo d'impresa
C.4.10 Strumenti di sviluppo locale
C.4.11 Economia degli intermediari finanziari: economia, amministrazione e controllo delle imprese bancarie, degli istituti speciali di credito, delle aziende di assicurazione; economia e tecnica delle operazioni finanziarie e del mercato mobiliare
C.4.12 Pianificazione e gestione dei patrimoni (wealth management, passaggio generazionale)
C.4.13 Strumenti di finanza sostenibile e ESG *finance*

C.5 TECNICA PROFESSIONALE
C.5.1 La valutazione dei beni e dell'azienda
C.5.2 I principi italiani di valutazione (PIV)
C.5.3 Le operazioni sul capitale, le operazioni straordinarie e le valutazioni legali
C.5.4 La valutazione dei gruppi
C.5.5 La valutazione delle aziende in crisi
C.5.6 Acquisizione e permuta di partecipazioni: aspetti operativi e valutativi
C.5.7 Costituzione di società: scelta fra vari tipi sociali
C.5.8 Problemi giuridici e finanziari della quotazione di borsa delle imprese
C.5.9 Due diligence delle imprese interessate ad acquisizioni o fusioni
C.5.10 L'assistenza professionale delle imprese in crisi: i piani di riorganizzazione e di ristrutturazione aziendale
C.5.11 La ristrutturazione dei debiti bancari
C.5.12 Le attività peritali giudiziarie
C.5.13 Le consulenze tecniche di parte
C.5.14 La cessione di quote di s.r.l.

C.6 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
C.6.1 Sistemi organizzativi aziendali: aspetti generali, teorie e modelli
C.6.2 Organizzazione del sistema di qualità: teoria e pratica dei sistemi di qualità aziendale
C.6.3 Organizzazione dei sistemi produttivi: teoria e pratica dei sistemi di organizzazione dei processi produttivi; modelli e tecniche per i diversi settori di attività e le varie metodologie produttive
C.6.4 Organizzazione delle attività commerciali: principi generali; tecniche applicative di economia e tecnica di mercato
C.6.5 Organizzazione del lavoro e delle risorse umane: teorie e modelli di organizzazione delle risorse umane; tecniche di valutazione delle mansioni e dei risultati; principi generali di psicologia e sociologia e tecniche di motivazione; riqualificazione e formazione del personale
C.6.6 Mappatura dei rischi e modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001
C.6.7 Consulenza organizzativa in materia di privacy e protezione dei dati

C.7 ECONOMIA DELLE AZIENDE ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
C.7.1 Il sistema dei controlli nella Pubblica Amministrazione
C.7.2 La valutazione dei dirigenti pubblici
C.7.3 Programmazione e controllo nelle aziende pubbliche
C.7.4 Contabilità, bilancio e revisione degli enti pubblici
C.7.5 Contabilità e bilancio delle Regioni e delle aziende regionali
C.7.6 Contabilità, bilancio e revisione delle aziende sanitarie
C.7.7 Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
C.7.8 Dissesto e risanamento degli enti locali
C.7.9 La revisione negli enti locali e i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali
C.7.10 Gestione, contabilità, controllo di gestione delle aziende di servizi pubblici locali
C.7.11 Le operazioni straordinarie nelle aziende di servizi pubblici locali
C.7.12 Valutazione degli investimenti e disciplina delle fonti di finanziamento negli enti pubblici
C.7.13 Gli Organismi indipendenti di valutazione della performance
C.7.14 La misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale
C.7.15 Programmazione finanziaria e di bilancio

C.7 *BIS* CONTABILITÀ PUBBLICA E GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI

C.8 ECONOMIA E GESTIONE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE
C.8.1 Le tipologie di cooperativa: aspetti gestionali e mutualistici
C.8.2 Contabilità e bilancio delle società cooperative
C.8.3 Le problematiche fiscali delle società cooperative
C.8.4 Le operazioni straordinarie delle società cooperative

C.9 ECONOMIA E GESTIONE DEGLI ENTI NON PROFIT E DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
C.9.1 Le tipologie di enti non profit e degli enti del Terzo settore
C.9.2 La disciplina degli enti non profit e degli enti del Terzo settore
C.9.3 La gestione degli enti non profit e degli enti del Terzo settore
C.9.4 Contabilità e bilancio degli enti non profit e degli enti del Terzo settore
C.9.5 Costituzione e liquidazione degli enti non profit e degli enti del Terzo settore
C.9.6 Disciplina fiscale degli enti non profit e degli enti del Terzo settore
C.9.7 Il bilancio sociale degli enti non profit e degli enti del Terzo settore
C.9.8 Gli enti sportivi dilettantistici
C.9.9 Le imprese sociali

C.10 GESTIONE INFORMATICA DEI DATI AZIENDALI
C.10.1 I sistemi informativi aziendali: caratteristiche generali; sistemi operativi; tipologie di trasmissione dei dati; tipologie di database e loro riflessi sull'organizzazione dei flussi informativi
C.10.2 Software, soluzioni applicative e sistemi integrati per la gestione di flussi informativi aziendali
C.10.3 I vincoli normativi operanti sul sistema informativo

C.11 INFORMATIVA NON FINANZIARIA (ENVIRONMENT, SOCIAL, GOVERNANCE - ESG - E DI SOSTENIBILITÀ)
C.11.1 La responsabilità sociale d'impresa (RSI)
C.11.2 Normativa inerente alle questioni di sostenibilità

MODUS

C.11.3 Il bilancio sociale, ambientale e di sostenibilità nelle imprese e negli enti pubblici
C.11.4 I principi di rendicontazione della sostenibilità
C.11.5 L'informativa non finanziaria nella relazione sulla gestione e l'informativa volontaria
C.11.6 Controllo di gestione e indicatori di performance
C.11.7 Il controllo dell'informativa non finanziaria
C.11.8 L'attestazione della rendicontazione di sostenibilità

C.12 I REGOLAMENTI E LE LIQUIDAZIONI DI AVARIE

C.13 MARKETING
C.13.1 I principi e contenuti del marketing
C.13.2 Il marketing strategico e operativo
C.13.3 Le tecniche di mercato
C.13.4 L'analisi dell'ambiente esterno
C.13.5 Il comportamento di acquisto del cliente e dell'organizzazione
C.13.6 Il piano di marketing
C.13.7 Il marketing mix
C.13.8 Il marketing dei servizi
C.13.9 Il marketing nel contesto internazionale
C.13.10 Il marketing sostenibile

D) MATERIE GIURIDICHE

D.1 DIRITTO AMMINISTRATIVO
D.1.1 Principi generali e costituzionali
D.1.2 L'organizzazione della Pubblica Amministrazione
D.1.3 Le funzioni pubbliche e i servizi pubblici
D.1.4 L'attività d'impresa dei soggetti pubblici
D.1.5 Il potere amministrativo
D.1.6 Il procedimento amministrativo: principi, questioni generali e fasi del procedimento
D.1.7 L'accesso ai documenti amministrativi: accesso documentale e accesso civico
D.1.8 Il silenzio della Pubblica Amministrazione
D.1.9 Il provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento
D.1.10 L'autotutela della Pubblica Amministrazione in generale e le differenze rispetto all'autotutela dell'Amministrazione Finanziaria
D.1.11 La giustizia amministrativa

D.2 DIRITTO PRIVATO
D.2.1 I principi generali, le fonti, l'applicazione della legge
D.2.2 La soggettività giuridica: persona fisica ed enti. Gli enti del Terzo settore
D.2.3 La famiglia e il suo ambito
D.2.4 Il matrimonio, l'unione civile, la convivenza di fatto
D.2.5 I principi del diritto delle successioni
D.2.6 La divisione ereditaria
D.2.7 Il fondo patrimoniale, il trust e il patto di famiglia
D.2.8 Le donazioni
D.2.9 I diritti reali
D.2.10 La proprietà e il possesso
D.2.11 I diritti reali di godimento
D.2.12 La comunione, la comproprietà, la multiproprietà, il condominio
D.2.13 La pubblicità immobiliare; natura ed effetti della trascrizione; la trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela
D.2.14 Le obbligazioni
D.2.15 L'adempimento e modalità di estinzione differenti dall'adempimento
D.2.16 Le modificazioni del rapporto obbligatorio
D.2.17 L'inadempimento, la responsabilità patrimoniale, le cause legittime di prelazione e i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale
D.2.18 Il contratto: profili generali
D.2.19 La conclusione del contratto
D.2.20 Il contratto stipulato con strumenti informatici o per via telematica
D.2.21 Formazione progressiva del consenso: preliminare; opzione; prelazione; responsabilità precontrattuale
D.2.22 Il regolamento contrattuale: contenuto, oggetto, requisiti, condizioni generali, forma, parti e rappresentanza, elementi accidentali, contratto concluso mediante moduli o formulari, clausole vessatorie, clausole d'uso
D.2.23 Il contratto e i terzi: gli effetti
D.2.24 L'invalidità, la rescissione e la risoluzione. Il recesso
D.2.25 I Contratti con il consumatore
D.2.26 Le fonti non contrattuali di obbligazioni
D.2.27 I fatti illeciti, imputabilità e colpevolezza, il risarcimento del danno

D.3 DIRITTO COMMERCIALE
D.3.1 L'imprenditore
D.3.2 L'azienda. Cessione, usufrutto e affitto d'azienda
D.3.3 I segni distintivi, le opere dell'ingegno, le invenzioni
D.3.4 La disciplina della concorrenza
D.3.5 I consorzi tra imprenditori, le associazioni temporanee, le reti di imprese
D.3.6 Le società: nozione e contratto di società; i conferimenti, l'esercizio di un'attività economica, società e impresa, società e comunione
D.3.7 Le società tra professionisti
D.3.8 L'assetto organizzativo, amministrativo e contabile
D.3.9 La società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice
D.3.10 La s.p.a. e la s.a.p.a.: le discipline
D.3.11 Il capitale e i conferimenti
D.3.12 Le azioni, le obbligazioni e gli strumenti finanziari partecipativi
D.3.13 L'Assemblea dei soci e i patti parasociali
D.3.14 Gli amministratori
D.3.15 Il collegio sindacale
D.3.16 I sistemi alternativi di amministrazione e controllo nella s.p.a
D.3.17 Il bilancio e i libri sociali
D.3.18 I patrimoni destinati e i finanziamenti destinati
D.3.19 Le modificazioni statutarie e il recesso nella s.p.a.
D.3.20 La disciplina delle società con azioni quotate
D.3.21 La disciplina della s.r.l.: costituzione, capitale, conferimenti e altre forme di finanziamento
D.3.22 Le quote, le categorie di quote, i diritti particolari e la circolazione delle quote nella s.r.l.
D.3.23 Le modificazioni statutarie, recesso ed esclusione nella s.r.l.
D.3.24 Il sistema di amministrazione e controllo nella s.r.l.
D.3.25 La nozione di controllo, collegamento, gruppo di società
D.3.26 Le operazioni straordinarie; disciplina e profili internazionali e transfrontalieri
D.3.27 La disciplina dello scioglimento e della liquidazione
D.3.28 Le società cooperative e le mutue assicuratrici
D.3.29 I contratti: analisi dei principali contratti commerciali e bancari
D.3.30 I titoli di credito

D.4 DIRITTO DELLA CRISI DI IMPRESA
D.4.1 I concetti di crisi, insolvenza e sovraindebitamento
D.4.2 I doveri dell'imprenditore e degli amministratori per la tempestiva rilevazione dello stato di crisi; la segnalazione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale per l'anticipata emersione della crisi
D.4.3 La composizione negoziata e il ruolo dell'esperto
D.4.4 Il procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza: giurisdizione, competenza, cessazione dell'attività del debitore, accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale, iniziativa, procedimento unitario, misure cautelari e protettive, accesso con riserva

MODUS

D.4.5 Gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza: accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, convenzione di moratoria

D.4.6 Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e di liquidazione controllata del sovraindebitato: ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata del sovraindebitato. L'OCC, il gestore della crisi e il liquidatore

D.4.7 Il concordato preventivo: tipologie, finalità e contenuti del piano, organi, effetti, voto, omologa

D.4.8 Il concordato semplificato

D.4.9 La liquidazione giudiziale: presupposti, organi, effetti, custodia e amministrazione dei beni, accertamento del passivo, esercizio dell'impresa, vendita dei beni, ripartizione, cessazione della procedura, il concordato nella liquidazione giudiziale

D.4.10 La liquidazione giudiziale e il concordato nella liquidazione giudiziale delle società

D.4.11 Le azioni di responsabilità nella liquidazione giudiziale: i rapporti con il curatore nel rispetto dei doveri deontologici di colleganza

D.4.12 L'esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata; l'esdebitazione del debitore incapiente

D.4.13 Le attestazioni del professionista indipendente

D.4.14 Gli accordi transattivi e la transazione fiscale

D.4.15 La regolazione della crisi o dell'insolvenza del gruppo

D.4.16 La liquidazione coatta amministrativa: presupposti, natura, organi e finalità della procedura

D.4.17 L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza: presupposti, natura, organi e finalità della procedura

D.4.18 I soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti: elenco, requisiti, formazione

D.5 DIRITTO PROCESSUALE CIVILE E DIRITTO PROCESSUALE PENALE

D.5.1 I profili generali del processo civile

D.5.2 Il processo di cognizione

D.5.3 Il processo di esecuzione

D.5.4 I procedimenti speciali

D.5.5 La consulenza tecnica d'ufficio e di parte nel processo civile

D.5.6 Il delegato alle vendite e il custode giudiziale nel processo di esecuzione

D.5.7 il Portale delle vendite pubbliche e le vendite telematiche

D.5.8 Profili generali del processo penale: i soggetti, gli atti, la prova e i mezzi di prova

D.5.9 La perizia e la consulenza tecnica nel processo penale

D.5.10 Le misure cautelari

D.5.11 I procedimenti speciali. Il procedimento nei confronti degli enti relativo a illeciti amministrativi dipendenti da reato

D.5.12 Il codice antimafia e le misure di prevenzione: l'amministratore giudiziario dei beni sequestrati e confiscati

D.6 METODI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

D.6.1 Le ADR

D.6.2 La mediazione

D.6.3 L'Arbitrato nazionale e internazionale

D.7 DIRITTO TRIBUTARIO

D.7.1 Principi generali dell'ordinamento tributario e schema di applicazione del tributo: dichiarazione, accertamento e riscossione

D.7.2 Imposte dirette, IRAP

D.7.3 Reddito d'impresa

D.7.4 IVA

D.7.5 Accise, imposte sui consumi e tributi doganali

D.7.6 Imposte indirette sui trasferimenti (registro, successione e donazione, ipotecarie e catastali, bollo e concessioni governative)

D.7.7 Tributi locali

D.7.8 Operazioni e vicende straordinarie dell'impresa

D.7.9 Diritto tributario dell'Unione europea e internazionale

D.7.10 Illecito tributario e sanzioni

D.7.11 Processo tributario

D.7.12 Funzioni certificatorie dei professionisti (visto di conformità, certificazione tributaria, certificazione crediti d'imposta, asseverazioni, ecc.)

D.7.13 Certificazione del *Tax Control Framework*

D.8 DIRITTO DEL LAVORO, DIRITTO SINDACALE, DIRITTO DELLA PREVIDENZA E DELLA ASSISTENZA SOCIALE, DIRITTO DEL MERCATO DEL LAVORO

D.8.1 Il Diritto del lavoro e le sue fonti

D.8.2 Lavoro subordinato, lavoro autonomo, collaborazioni coordinate e continuative

D.8.3 Contratti di lavoro e rapporto di lavoro

D.8.4 La prestazione di lavoro: poteri del datore di lavoro e doveri del lavoratore

D.8.5 Retribuzione e trattamento economico

D.8.6 Il lavoro dei soci nelle società: compatibilità col lavoro subordinato e aspetti previdenziali

D.8.7 Il rapporto di agenzia e gli altri rapporti di collaborazione commerciale: nozione; disciplina; aspetti contrattuali; tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria

D.8.8 Il processo del lavoro e le forme di definizione consensuale

D.8.9 Il contenzioso amministrativo verso gli enti previdenziali ed assistenziali: disciplina e procedure

D.8.10 L'utilizzo indiretto della manodopera: appalto, somministrazione, distacco

D.8.11 Welfare aziendale e benessere organizzativo

D.8.12 Il lavoro tramite piattaforma digitale

D.8.13 La tassonomia sociale

D.8.14 Certificazione dei contratti di lavoro

D.8.15 Certificazione della regolarità contributiva e della conformità dei rapporti di lavoro

D.8.16 Parità e pari opportunità nei rapporti di lavoro

D.8.17 Libertà sindacale e autotutela collettiva

D.8.18 Azione e organizzazione sindacale

D.8.19 Contrattazione collettiva

D.8.20 Diritto della previdenza, della sicurezza e dell'assistenza sociale

D.8.21 Gli aspetti previdenziali del rapporto di lavoro subordinato

D.8.22 L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

D.8.23 La tutela dell'igiene e della sicurezza sul luogo di lavoro

D.8.24 Ammortizzatori sociali

D.8.25 Il sistema pensionistico

D.8.26 La disciplina del mercato del lavoro

D.8.27 Politiche attive del lavoro e servizi per l'impiego

D.8.28 Sistema di collocamento, il sistema dei servizi per il lavoro, il collocamento mirato (e delle persone con disabilità)

D.8.29 Il sistema di vigilanza e l'attività di controllo e ispezione

D.8.30 Funzioni del personale ispettivo, poteri e procedure

D.9 DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA E DELLE IMPRESE

D.9.1 Principi generali e responsabilità penale del professionista

D.9.2 Reati delle imprese e degli organi sociali (reati societario e di falso, tutela penale del capitale e del patrimonio, reati specifici nelle società quotate e società di revisione)

D.9.3 Responsabilità da reato degli enti (D.Lgs. 231/2001: ambito applicativo e finalità, i reati presupposto e la responsabilità dell'ente, aspetti sanzionatori e misure interdittive)

D.9.4 Reati economico-finanziari (reati bancari, reati tributari e frodi fiscali, rapporto tra processo penale e tributario)

D.9.5 Reati commessi nella crisi d'impresa, nell'insolvenza e nelle procedure della crisi da sovraindebitamento

MODUS

D.9.6 Diritto penale e nuove tecnologie (reati informatici e frodi digitali, tutela penale della privacy e protezione dei dati)
D.9.7 Gestione giudiziaria e confisca dei beni

E) ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

E.1.1 La normativa anticorruzione
E.1.2 L'analisi, la valutazione e la gestione del rischio corruttivo
E.1.3 La disciplina della trasparenza

F) FORMAZIONE ESPERTI ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

F.1.1 Il contesto dell'intervento normativo: presupposti, finalità, obiettivi
F.1.2 La normativa di riferimento
F.1.3 La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma telematica nazionale
F.1.4 La sostenibilità del debito ed il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del risanamento
F.1.5 La redazione di un piano di risanamento
F.1.6 Il protocollo di conduzione della composizione negoziata
F.1.7 La gestione delle trattative con le parti interessate. Facilitazione della comunicazione e della composizione consensuale: il ruolo dell'esperto e le competenze
F.1.8 Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie
F.1.9 Nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle parti sociali
F.1.10 La stima della liquidazione del patrimonio
F.1.11 L'esito dell'intervento dell'esperto e il contenuto della relazione finale: le soluzioni dell'articolo 23 del Codice della Crisi.

Allegato 2. – Requisiti Soggetti autorizzati art. 11

Requisiti	**Criteri di valutazione**	**Documentazione necessaria**
(art. 11, comma 3, lett. a) *presentare copia dello statuto e/o atto costitutivo dal quale risulti che l'erogazione della formazione costituisce oggetto dell'attività dell'ente/associazione/società;*	Presenza dell'attività di formazione tra i fini statutari	- Copia statuto/atto costitutivo
(art. 11, comma 3, lett. b) *possedere significativa esperienza nel settore della formazione professionale degli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, comprovante competenza ed esperienza di metodo didattico e progettazione formativa, testimoniata dallo svolgimento di almeno 270 ore di attività formativa realizzata nell'ultimo triennio ed avente ad oggetto i temi connessi alle attività professionali di cui all'articolo 1 D.Lgs. n. 139/2005;*	Svolgimento di almeno 270 ore di formazione professionale nel triennio precedente 1. Si considerano solo gli eventi che hanno ad oggetto i temi connessi alle attività professionali di cui all'articolo 1, D.Lgs. n. 139/2005. 2. Per le associazioni sindacali la struttura nazionale può indicare anche gli eventi realizzati dalle associazioni locali.	Elenco eventi svolti nel triennio formativo precedente con specifica indicazione della tipologia e della durata
(art. 11, comma 3, lett. c) *possedere una struttura organizzativa adeguata allo svolgimento di attività di formazione, che consenta la corretta rilevazione delle presenze e che abbia un organico composto da minimo tre risorse di cui almeno una impiegata stabilmente;*	Valutazione della presenza di una struttura organizzativa adeguata, con un organico composto da minimo tre risorse di cui almeno una impiegata stabilmente	Relazione dettagliata della struttura organizzativa della società/associazione/altro
(art. 11, comma 3, lett. d) *nel caso in cui intendano offrire eventi formativi in modalità e-learning, presentare la documentazione che illustra le caratteristiche tecniche della piattaforma informatica utilizzata e nella quale si attesta che la piattaforma consente di rilevare e verificare la partecipazione degli iscritti all'evento. L'adeguatezza della piattaforma informatica è valutata dal Consiglio Nazionale;*	Valutazione della piattaforma informatica per verificare che la stessa consente di rilevare e verificare la partecipazione degli iscritti all'evento	Documentazione contenente le credenziali di accesso per svolgere il test di verifica dei requisiti e le caratteristiche tecniche della piattaforma informatica utilizzata

MODUS

(art. 11, comma 3, lett. e) *presentare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni rilasciate dai legali rappresentanti, nelle quali dichiarano di* *- non essere incorsi nelle condanne definitive per i reati richiamati dall'articolo 94 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, fatti salvi i casi di cui allo stesso articolo 94, comma7* *- non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dalla censura;*	valutazione - assenza di condanne definitive per i reati richiamati dall'articolo 94 del D.Lgs. n. 36/2023, fatti salvi i casi di cui allo stesso articolo 94, comma 7 - assenza di sanzioni disciplinari diverse dalla censura;	Autocertificazioni, ex articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, rilasciate dai rappresentanti legali nelle quali si attesta di: - non essere incorsi nelle condanne definitive per i reati richiamati dall'articolo 94 del D.Lgs. n. 36/2023, fatti salvi i casi di cui allo stesso articolo 94, comma 7 - non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dalla censura
(art. 11, comma 3, lett. f) *indicare un responsabile scientifico di significativa* esperienza *e competenza nelle materie di pertinenza della professione;*	Per la valutazione della significativa esperienza si considerano i seguenti requisiti 1. Essere docente di ruolo universitario o ricercatore *(o in alternativa)* 2. essere in possesso di almeno 3 requisiti tra i seguenti: a) iscrizione all'Albo da almeno cinque anni; b) docenze universitarie a contratto da almeno due anni; c) pubblicazioni, articoli su riviste economico-giuridiche e/o tecnico-professionali (almeno 10 nell'ultimo triennio); d) relatori/docenti a eventi formativi (almeno 10 nell'ultimo triennio); e) esperienza di studio/ricerca almeno triennale in centri Studi; f) esperienza triennale in enti di formazione; g) responsabile riviste scientifiche.	Indicazione del Responsabile scientifico o del Comitato scientifico e trasmissione dei relativi curricula
(art. 11, comma 3, lett. g) (*) *nel caso di rinnovo dell'autorizzazione, aver erogato almeno 270 ore di attività formativa professionale accreditate dal Consiglio Nazionale e svolte nel triennio precedente. In caso di autorizzazione rilasciata in corso di triennio, il requisito delle 270 ore è ridotto in misura proporzionale alla durata residua del triennio stesso, calcolata a decorrere dalla data di rilascio del parere favorevole del Ministero della Giustizia.* (*) per il triennio formativo 2026-2028, i soggetti autorizzati già iscritti nel registro di cui all'articolo 11 del presente Regolamento, soddisfano il requisito di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g), se dimostrano di aver svolto nel triennio precedente, almeno 270 ore complessive di attività formativa professionale di cui 120 ore accreditate dal Consiglio Nazionale.		Autocertificazione, ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al n. di ore formative svolte nel triennio formativo precedente
(art. 11, comma 8, lett. a) *garantire che gli eventi in aula si svolgano presso sedi dotate di strutture adeguate sotto il profilo del rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza e che garantiscano l'accesso ai disabili;*		Dichiarazione contenente l'impegno a fornire, in sede di organizzazione di ciascun evento formativo, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'adeguatezza della sede di svolgimento del corso alla normativa in tema di sicurezza e di garanzia dell'accesso ai disabili

MODUS

(art. 11, comma 8, lett. b) *garantire la presenza di relatori con qualifica di dottore commercialista, ragioniere commercialista, esperto contabile, notaio, avvocato, consulente del lavoro, magistrato, docente universitario di ruolo, rappresentante della P.A., ovvero di esperto nella materia oggetto dell'attività formativa;*		Dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere, in sede di organizzazione di ciascun evento formativo, le autocertificazioni ex articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciate dai relatori attestanti le qualifiche professionali possedute
(art. 11, comma 8, lett. c) *garantire annualmente lo svolgimento di un numero di eventi gratuiti di durata non inferiore a 2 ore e disponibili per almeno cinquanta iscritti. Il numero gratuito di ore da erogare deve essere almeno pari al 10% del totale delle ore accreditate dal Consiglio Nazionale e svolte.*		Dichiarazione contenente l'impegno a garantire annualmente lo svolgimento di un numero di eventi gratuiti di durata non inferiore a 2 ore e disponibili per almeno cinquanta iscritti per un numero gratuito di ore da erogare pari almeno al 10% del totale delle ore accreditate dal Consiglio Nazionale e svolte.
(art. 11, comma 5) *versamento contributo 300 euro per ristoro degli oneri connessi all'istruttoria amministrativa*		Documentazione comprovante il versamento al Consiglio Nazionale del contributo di euro 300 per ristoro degli oneri connessi all'istruttoria amministrativa

MODUS